



## COMUNICATO STAMPA

### CORTE FEDERALE D'APPELLO

#### SEZIONI UNITE

#### RIUNIONE GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2018

##### 1. Ricorso LEGA NAZIONALE DILETTANTI

avverso la reiezione del ricorso ex art. 43 bis C.G.S. relativo alla Delibera del Commissario Straordinario della FIGC inerente l'inquadramento della Divisione Calcio Femminile all'interno della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 38 del 3.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 74/TFN del 25.6.2018)

##### 2. Ricorso FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

avverso la reiezione dell'eccezione del difetto di legittimazione attiva a ricorrere da parte della Lega Nazionale Dilettanti (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 74/TFN del 25.6.2018)

La C.F.A., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1 e 2, così provvede:

-dichiara **INAMMISSIBILI** gli interventi spiegati dalle società ASD AGSM Verona CF, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Fiorentina SSDARL, FC Juventus SpA, Fiorentina Women's FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile Srl, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria, ASC Arezzo ASD, ASD Castelveccchio, USD Lavagnese;

-dichiara **INAMMISSIBILE** il reclamo ex art. 37 CGS proposto, in via autonoma, dalla FIGC;

-dichiara **AMMISSIBILE** il reclamo incidentale proposto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, respingendolo e confermando, quindi, *in parte qua* la decisione del Tribunale Federale Nazionale in punto sussistenza della legittimazione attiva della Lega Nazionale Dilettanti;

-in **ACCOGLIMENTO** del ricorso proposto dalla Lega Nazionale Dilettanti e in riforma, sul punto, della impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale, **ANNULLA** la delibera del Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 38 del 3 maggio 2018.

##### 2. Ricorso Sig. VITERBO Eugenio (all'epoca dei fatti osservatore arbitrale associato della sezione AIA di Lamezia Terme)

avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 43 bis C.G.S. proposto nei confronti dell'AIA e

##### DECISIONE RISERVATA

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - [press@figc.it](mailto:press@figc.it) - [www.figc.it](http://www.figc.it)





della FIGC (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 184 del 18.6.2018)

### 3. **Ricorso PROCURATORE FEDERALE**

avverso la declaratoria di inammissibilità del deferimento nei confronti dei calciatori Cannavaro Paolo, Reina José Manuel Paez, dei signori De Matteis Giovanni Paolo, Cassano Luigi, Formisano Alessandro, Aronica Salvatore e delle società SSC Calcio Napoli SpA, Città di Palermo SpA, US Sassuolo Calcio Srl seguito proprio deferimento - nota n.12064/1040bis pf 16-17 GC/blp del 21.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 2/TFN del 3.7.2018)

**RESPINTO**

### 4. **Ricorso Sig. GATTI STEFANO (all'epoca dei fatti Presidente onorario della società Piacenza Calcio 1919 Srl)**

avverso le sanzioni dell'inibizione di mesi 6 e dell'ammenda di € 1.500,00 inflitte al reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 12, comma 7 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 10449/534 pf 17-18 GC/GP/ma del 18.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 76/TFN del 27.6.2018)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione nei limiti solo presofferto, annullando altresì l'ammenda inflitta.

### 5. **Ricorso PIACENZA CALCIO 1919 SRL**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 inflitta alla reclamante per violazione degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 5 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 10449/534 pf 17-18 GC/GP/ma del 18.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 76/TFN del 27.6.2018)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 500,00.